

Spett.le

Azienda

Oggetto: Sicurezza negli ambienti di lavoro ... facciamo il punto

Il d.lgs. 81/2008, noto anche come Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro, si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio in presenza di un lavoratore o di un soggetto ad esso equiparato (socio lavoratore, contratti a progetto, prestazioni occasionali ...)

In carico al datore di lavoro spettano i seguenti obblighi:

- la redazione del Documento di Valutazione dei Rischi che deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui quelli collegati allo stress lavoro-correlato, alle lavoratrici in stato di gravidanza, alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro.
- la nomina di:
 - o Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
 - o Medico competente, nei casi previsti dalla normativa e dalla Valutazione dei rischi condotta in azienda
 - o Addetti al primo soccorso
 - o Addetti alla prevenzione e lotta antincendio
- la programmazione della prevenzione, per integrare la prevenzione con le condizioni tecniche produttive dell'azienda
- la formazione ed informazione dei lavoratori
- la fornitura di mezzi di protezione collettiva ed individuale adeguati alla natura di rischio
- informare i lavoratori del loro diritto di eleggere un proprio Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza. I lavoratori devono rieleggere il proprio RLS con cadenza triennale (come da Statuto dei Lavoratori) o in occasione dell'aggiornamento delle Rappresentanze Sindacali.

Nelle aziende o unità produttive che occupano:

- o fino a 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno o individuato su base territoriale;
- o più di 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante è eletto dai lavoratori della azienda al loro interno.

Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture a terzi all'interno della propria azienda, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo deve:

- verifica l'idoneità tecnico professionale delle imprese cui ha affidato i lavori;
- fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.
- promuove la cooperazione ed il coordinamento, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze (DUVRI)

I lavoratori coinvolti in lavori in regime d'appalto dovranno esibire apposita tessera di riconoscimento contenente: la fotografia del lavoratore, le generalità del lavoratore, l'indicazione del datore di lavoro, la data di assunzione, in caso di subappalto, l'autorizzazione dello stesso.

Quadro riepilogativo della formazione

Mansione	Formazione	Periodicità aggiornamento
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (DM 16/01/1997)	Corso di 16 ore riservato ai datori di lavoro	
Addetti al primo soccorso (DM 388/2003)	Corso di 12/ 16 ore in relazione al settore di attività	Triennale con durata di: <ul style="list-style-type: none"> - 4 ore per aziende del settore B e C - 6 ore per aziende del settore A
Addetti alla prevenzione e lotta antincendio (DM 10/03/98)	Corso di: <ul style="list-style-type: none"> - 4 ore per r. incendio basso - 8 ore per r. incendio medio - 12 ore per r. incendio elevato 	
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (d.lgs. 81/2008, art. 37)	Corso di formazione di 32 ore	Annuale per le aziende sopra i 15 lavoratori: <ul style="list-style-type: none"> - 4 ore per aziende con 15-50 lavoratori - 8 ore per aziende con più di 50 lavoratori
Tutti i lavoratori (d.lgs. 81/2008, art. 37)	Formazione su: <ul style="list-style-type: none"> - concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza; - rischi riferiti alle mansioni e ai 	In occasione dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.

Mansione	Formazione	Periodicità aggiornamento
	possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda; con particolare attenzione ai Dispositivi di protezione individuale di 3° categoria ed agli otoprotettori; - i rischi specifici contenuti nei titoli del d.lgs. 81/2008	
Dirigenti, preposti (d.lgs. 81/2008, art. 37)	Formazione su: - principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi; - definizione e individuazione dei fattori di rischio; - valutazione dei rischi; - individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.	In occasione dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.
Addetti all'utilizzo di macchine ed impianti (d.lgs. 81/2008, art. 73)	Formazione su: - le condizioni di impiego delle attrezzature; - le situazioni anormali prevedibili. - rischi che possano essere causati ad altre persone	In occasione dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.

Il datore di lavoro deve garantire anche adeguata formazione a:

- Addetti che devono utilizzare DPI (art. 77)
- Addetti all'utilizzo di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi (art. 116)
- Addetti al montaggio, smontaggio e trasformazione ponteggi (art. 136)
- Addetti alla movimentazione manuale dei carichi (art. 169)
- Addetti all'utilizzo del videoterminale (art. 177)
- Addetti esposti ad agenti fisici (art. 184)
- Addetti esposti a rumore (art. 195)
- Addetti esposti ad agenti pericolosi (art. 227)
- Addetti esposti a sostanze pericolose (art. 239)
- Addetti esposti ad amianto (Art. 258)
- Addetti esposti al rischio biologico (Art. 278)
- Addetti esposti ad atmosfere esplosive (Art. 294- bis)

A disposizione per ulteriori informazioni o chiarimenti, si porgono cordiali saluti.

Lo staff dello Studio SIS